

ALLEGATO

Il seguente allegato non costituisce parte integrante dell'analisi e delle proposte dell'ECRI relative alla situazione a San Marino

L'ECRI ricorda che l'analisi contenuta nel suo terzo rapporto su San Marino è datata 14 dicembre 2007, e che qualsiasi sviluppo intervenuto successivamente non è preso in considerazione.

Conformemente alla procedura dell'ECRI "paese per paese", il progetto di rapporto dell'ECRI su San Marino è stato oggetto di un dialogo confidenziale con le autorità del paese. Un certo numero dei loro commenti è stato preso in considerazione dall'ECRI e integrato nel presente rapporto.

Dopo tale dialogo, tuttavia, le autorità di San Marino hanno richiesto che vengano riportate in allegato al presente rapporto le seguenti osservazioni.

« Osservazioni generali delle autorità di San Marino

- Per quanto concerne la parte I, *Disposizioni costituzionali e altre disposizioni fondamentali - Legge relativa alla nazionalità*, in materia di naturalizzazione (paragrafo 16) occorre sottolineare che, nonostante il sistema abbia profonde radici storiche e la popolazione, mediante referendum, si sia già espressa in passato per il mantenimento di una normativa protezionistica, il Governo sammarinese ha comunque modificato, nel tempo, e reso più flessibili le norme relative alla naturalizzazione. Nelle legislazioni precedenti, infatti, sono stati richiesti anche quarant'anni di residenza per poter richiedere la naturalizzazione e la legge di naturalizzazione stessa era emanata una tantum, mentre oggi, con la legge n. 115 del 30 novembre 2000 - "Disposizioni straordinarie sulla naturalizzazione" - è obbligatorio che si proceda in tal senso entro il termine massimo di dieci anni. Con la medesima legge, inoltre, anche gli uomini, coniugi di cittadine sammarinesi, hanno conseguito la possibilità di richiedere la naturalizzazione dopo quindici anni di residenza come le donne, mentre prima non era loro concesso.

- Per quanto riguarda la parte I, *Gruppi vulnerabili - Sammarinesi d'Argentina* (paragrafo 79), in materia di riconoscimento reciproco dei titoli di studio, la Repubblica di San Marino ha concluso un accordo con la Repubblica Italiana. Non esistono accordi con altri Stati. Di conseguenza, qualora il titolare di un titolo di studio conseguito al di fuori dell'Italia intenda renderlo valido a San Marino, occorre che tale titolo venga in primo luogo convalidato dall'Italia attraverso una dichiarazione del Consolato italiano competente nel luogo di residenza del titolare, sulla base di un'apposita tabella di equipollenza redatta dalle autorità italiane. A seguito di tale convalida, le autorità scolastiche sammarinesi, previa verifica amministrativa con il Ministero della Pubblica Istruzione italiano, provvedono ad emettere un provvedimento di equipollenza del titolo straniero a San Marino. Tutte le informazioni in merito a tale procedura sono rilasciate, su richiesta dell'interessato, dal Dipartimento Affari Esteri, che provvede a fornire tutta l'assistenza necessaria per un corretto espletamento delle pratiche."